

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassocfigli.it

Napoli, li 11 agosto 2010

Circolare informativa n° 38/2010

**A tutte le Aziende Assistite
LORO SEDI**

Urgentissimo

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DELLE RATEAZIONI DEI CREDITI IN FASE AMMINISTRATIVA E ISCRITTI A RUOLO

La depressione economica che ha colpito i mercati e la realtà imprenditoriale, ha avuto quale conseguenza la modifica della disciplina relativa alle dilazioni di pagamento, così da creare uguali condizioni di accesso in ordine al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale in forma rateale.

L'INPS con la recente circolare n.106 emanata il 3 agosto ha fornito delucidazioni in merito alle modifiche intervenute circa la rateazione dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo.

Analizziamo nel dettaglio le variazioni intervenute nella normativa di riferimento.

Determinazione n.250 del 18 dicembre 2009

Con la delibera n.288 dell'11 aprile 1995 il Consiglio di amministrazione ha dato vita ad una nuova regolamentazione in materia di rateazione.

Sulla base di quanto stabilito dalla delibera, al momento della presentazione della relativa domanda, il contribuente doveva aver provveduto:

- Laddove trattasi di aziende con dipendenti, **al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni e poste a carico dei dipendenti;**
- **Al versamento di un acconto, in attesa della decisione relativa alla domanda, pari ad 1/12 del debito per contributivo eventualmente riconosciuto.**

A tal proposito va precisato che, in sede di accoglimento della domanda e su istanza del contribuente poteva essere deliberato l'esonero totale o parziale circa il versamento delle rate, laddove il richiedenti versava in una situazione economica particolarmente delicata.

Il Ministero del Lavoro con circolare n.165/2001 ha indicato esplicitamente quali sono le **condizioni di temporanea difficoltà** in ordine alle quali il contribuente può richiedere la dilazione.

Pertanto, viene consentita la rateazione del debito qualora il mancato o ritardato pagamento sia dipeso da:

- Calamità naturali per le quali siano stati emanati i decreti di sospensione dei termini;
- Procedure concorsuali per le quali sia stato emanato il provvedimento dichiarativo;

- Carenza temporanea di liquidità in ordine al mancato ingresso di crediti vantati nei riguardi di Enti Pubblici e Pubblica Amministrazione;
- Crisi aziendale dovuta a sospensione dell'attività produttiva per depressione congiunturale dei mercati;
- Carenza di liquidità finanziaria legata a problematiche settoriali, sociali e territoriali.

Rateazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori

Sulla base delle nuove disposizioni, *il contribuente datore di lavoro non è tenuto obbligatoriamente al versamento in un'unica soluzione dell'obbligazione contributiva, bensì viene offerta la possibilità di assolvere a tale impegno anche in forma rateale.*

Laddove la domanda di dilazione sia accolta, in ogni caso permane l'obbligo in capo all'Istituto di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali fattispecie di reati puniti con la reclusione e con la multa.

Esclusione dell'obbligo del versamento della quota pari ad 1/12 del dovuto prima dell'emissione del piano di ammortamento

Altresì viene meno anche l'obbligo del versamento della quota pari ad 1/12 delle somme dovute prima dell'elaborazione del relativo piano di ammortamento.

Le novità introdotte hanno quale scopo quello di snellire e velocizzare le procedure ed i tempi di riscossione dei crediti rateizzati.

Determinazione n.106 del 7 maggio 2010

Come già precisato, la determinazione n.250/2009 in una prospettiva di semplificazione procedurale ha creato le basi per revisionare l'intera gestione delle rateazioni.

Il nuovo sistema operativo nel facilitare l'accesso alle dilazioni di pagamento, ha stabilito l'immediata verifica delle somme dovute dal contribuente, *pertanto non è più necessario elaborare un piano d'ammortamento provvisorio per verificare l'esistenza delle condizioni richieste per accedere alla dilazione.*

Con la delibera n.106 del 7 maggio 2010 sono state introdotte due nuove modifiche:

- *La mancata redazione del piano d'ammortamento provvisorio ha comportato, a sua volta l'eliminazione della disposizione la quale stabiliva che i versamenti eseguiti prima dell'emissione del piano dovevano essere qualificati come acconti;*
- *È stato modificato il termine di versamento della prima rata, il quale aveva decorrenza dal mese successivo a quello di accoglimento della delibera di rateazione. Con la modifica introdotta, il pagamento della prima rata deve essere eseguito prima o, contestualmente alla data di sottoscrizione del relativo piano di ammortamento.*

Pagamenti dilazionati concessi dall'INPS in via amministrativa

Precedentemente all'iscrizione a ruolo ed alla notifica della cartella, *il contribuente che intenda ottenere la rateazione dei pagamenti relativi al suo debito deve presentare un'istanza nella quale indicare tutti i crediti "accertati" alla data di presentazione dell'istanza stessa.*

Nella domanda di rateazione vanno indicati:

- Crediti denunciati dallo stesso contribuente o, eventualmente accertati dall'Istituto per i quali non risulta effettuato alcun versamento alle scadenze stabilite;
- Crediti richiesti al contribuente mediante avviso bonario,
- Crediti in fase legale e non oggetto di iscrizione a ruolo;
- Crediti affidati agli Agenti della Riscossione per i quali non è avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.

La dilazione può essere accordata per un numero massimo di 24 rate, con eventuale prolungamento a 36 mensilità, previa autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro.

In alcuni casi, il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia può, mediante decreto concedere una rateazione fino a 60 mensilità.

Siffatta regolarizzazione è possibile laddove il mancato pagamento sia imputabile:

- ad oggettive incertezze di natura giurisprudenziale in ordine all'obbligo contributivo. Tale incertezza deve scaturire dalla complessità della norma e dai diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia;
- a fatto doloso del terzo denunciato all'Autorità Giudiziaria nei termini stabiliti dall'art.124 del codice penale.

Determinazione dei crediti richiesti in rateazione amministrativa

Allo scopo di contenere i tempi legati all'istruttoria, ***il richiedente al momento della presentazione della domanda di dilazione è tenuto a sottoscrivere l'estratto contributivo nel quale verranno indicate le somme a debito e gli eventuali versamenti.***

Pertanto, prima della presentazione della domanda il contribuente deve avere ben chiara la sua situazione contributiva, magari acquisendo ulteriori informazioni attraverso la consultazione del fascicolo elettronico e per i dati mancanti, facendone esplicita richiesta alle sedi competenti a ricevere la domanda.

Qualora non risultino delle registrazioni, sia per somme a debito che per versamenti, l'estratto dovrà essere integrato indicando non solo gli importi, ma anche la data di scadenza e di versamento.

L'estratto così elaborato non potrà essere oggetto di ulteriore modifica ed allo stesso andranno allegate le copie dei versamenti effettuati e non ancora contabilizzati.

Il piano di ammortamento verrà determinato in base alle partite presentate purché confermate in fase istruttoria dalle sedi competenti.

I versamenti effettuati successivamente alla presentazione della domanda verranno considerati quali somme a credito dell'azienda e potranno essere usati in compensazione con i contributi correnti.

Analoga è la situazione per i versamenti effettuati dopo la notifica del piano di ammortamento.

Istruttoria e gestione delle domande di rateazione in fase amministrativa

Per quanto concerne l'istruttoria relativamente alle domande di dilazione, si precisa che verranno accolte le domande per le quali:

- ***Il contribuente provveda al versamento mensile o periodico delle relative somme;***
- ***L'esposizione debitoria per la quale si chiede la rateazione non sia maturata nel corso di una dilazione precedente.***

Diversamente e laddove il debito sia sorto in corso di una precedente dilazione, in considerazione che ciò possa precludere uno stato di insolvenza, la nuova dilazione potrà trovare accoglimento solo se subordinata alla garanzia della prestazione fideiussoria bancaria o assicurativa e solo terminando il pagamento della rateazione in corso.

A tal proposito è necessario sottolineare come, il versamento rateale dei crediti sia subordinato alla "condizione" in ordine alla quale, durante la dilazione concessa il contribuente dovrà provvedere:

- ***al pagamento delle rate accordate;***
- ***al versamento (nel rispetto dei termini di legge) della contribuzione dovuta per le diverse gestioni.***

Qualora non venga rispettata anche una sola delle due condizioni poste, si avrà la revoca immediata della dilazione concessa.

Altresì, va precisato che laddove il debitore continui a versare le rate ma sospenda il pagamento dei contributi correnti, sarà il Direttore della Sede a valutare eventualmente la continuazione della dilazione.

E' chiaro che, in tale circostanza il contribuente non potrà essere ammesso ad un successivo pagamento rateale.

In relazione alle novità introdotte circa il piano di ammortamento viene precisato che:

- *La sottoscrizione del piano deve avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento;*
- *Il pagamento della prima rata mediante F24 dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla sottoscrizione.*

Va chiarito che, il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l'annullamento dell'intero piano di ammortamento.

Competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione

Si precisa che, il contribuente possa rateizzare il debito con le seguenti modalità:

- In 60 rate presso l'INPS, con decorrenza dall'11 agosto 2002;
- In 72 rate presso Equitalia, con decorrenza dal 1° marzo 2008.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le novità introdotte si applicano unicamente alle domande presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare dell'INPS.

Per quanto concerne le domande presentate anteriormente al 3 agosto 2010, troveranno applicazione le precedenti disposizioni.

Ritenevamo quanto mai rilevante rappresentarVi quanto in argomento e come di consueto, questa Struttura resta a disposizione per tutte le eventuali considerazioni ed approfondimenti che dovessero essere ritenuti necessari.

Con molti cordiali saluti

Centro Studi Cafasso